

Codice DB1014

D.D. 22 aprile 2014, n. 151

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi acquedottistici denominati "P1" - codice univoco TO-P-05537 e "P2" - codice univoco TO-P-05536, ubicati nel Comune di Vestigné (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Vestigné (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 25 novembre 2013, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 246/2013 del 25 novembre 2013 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici denominati "*P1*" – codice univoco TO-P-05537 e "*P2*" – codice univoco TO-P-05536, ubicati nella particella catastale n. 120 del foglio di mappa n. 4 censito al C.T. del medesimo Comune di Vestigné.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con note in data 10 aprile 2013 ed in data 20 giugno 2013, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I due pozzi "*P1*" e "*P2*", profondi entrambi 10,00 metri, sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'acqua prelevata dai due pozzi, prima dell'immissione nella rete acquedottistica, è sottoposta ad un trattamento di tipo chimico (adsorbimento su carboni attivi) e ad un trattamento di disinfezione mediante ipoclorito di sodio.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata di esercizio pari a 1175,00 metri cubi giorno dal pozzo "*P1*" e pari a 745,00 metri cubi giorno dal pozzo "*P2*", che corrisponde alle portate emunte in base ai dati forniti dal Gestore – così come riportato nello studio idrogeologico – e sulla base delle risultanze dello stesso studio che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità dell'acquifero captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e adeguata rispetto alla vigente normativa, contenente al suo interno entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, unica per entrambi i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per entrambi i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni. Nella parte distale nord-orientale, tale zona, termina in corrispondenza del limite idrogeologico costituito dal rilievo collinare impostato nei depositi glaciali a bassa permeabilità, situati a circa 400 metri di distanza dalle opere di captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di Vestigné – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi "*P1-P2*" – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia ricade totalmente nel territorio del Comune di Vestigné (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 30 luglio 2013, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota del 17 settembre 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata; nella medesima nota l'ARPA, anche in considerazione delle caratteristiche costruttive dei pozzi e dell'alta vulnerabilità dell'acquifero captato, ha tuttavia suggerito alcune misure cautelative, ed in particolare che:

- si provveda ad adottare le adeguate misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia o in prossimità di essa – con particolare riguardo al distributore di carburanti localizzato lungo la S.P. 56 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento; per tale centro di rischio sarebbe opportuno predisporre un controllo cadenzato della tenuta dei serbatoi interrati e dei sistemi di distribuzione degli idrocarburi all'interno del punto vendita; è necessario verificare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate nonché la realizzazione di un sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali che non preveda la dispersione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota del 23 ottobre 2013, ha espresso alcune considerazioni in merito alla potabilità delle acque derivate evidenziando che dall'andamento storico dei risultati delle analisi è emerso che l'acqua di uno dei due pozzi (convenzionalmente identificato come "P1") è talvolta contaminata da desetilertbutilazina in concentrazione tuttavia inferiore al valore di parametro stabilito dal d.lgs. 31/2001, a cui si è accoppiata ultimamente l'erbicida da cui deriva il metabolita (terbutilazina); la stessa ASL ha tuttavia sottolineato che i valori riscontrati sono sempre stati contenuti nell'intervallo di incertezza associato alla misura di laboratorio e che l'acqua distribuita in rete risulta conforme ai dettami legislativi in quanto è sottoposta ad un efficace sistema di trattamento posto a valle delle stesse captazioni.

Nella medesima nota, per quanto riguarda invece le caratteristiche microbiologiche, l'ASL ha evidenziato che l'acqua dei due pozzi è risultata sporadicamente contaminata in modo modesto da *coliformi*, *escherichia coli* ed *enterococchi*, microrganismi di norma rimossi con efficacia dall'esistente impianto di disinfezione mediante ipoclorito di sodio.

In conclusione l'ASL ha pertanto messo in risalto che l'attività agricola rappresenta il rischio principale per la risorsa idropotabile rilevando la necessità che le stesse siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 4, 5, 7, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 65, 69, 71, 79, 119, 170 e 172 del foglio di mappa n. 4 e con le particelle catastali n. 38 e 40 del Foglio n. 3 censiti al C.T. del Comune di Vestigné (TO).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, ha evidenziato una elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 2) e

costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 765-1017813 del 19 settembre 2007 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi denominati "P1" – codice univoco TO-P-05537 (portata massima pari a 7,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 160.000,00 metri cubi) e "P2" – codice univoco TO-P-05536 (portata massima pari a 5,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 120.000,00 metri cubi), ubicati nella particella catastale n. 120 del foglio di mappa n. 4 censito al C.T. del Comune di Vestigné (TO).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50, in data 12 dicembre 2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che i due pozzi denominati "P1" – codice univoco TO-P-05537 e "P2" – codice univoco TO-P-05536, ubicati nel Comune di Vestigné (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 4, 5, 7, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 65, 69, 71, 79, 119, 170 e 172 del foglio di mappa n. 4 e nelle particelle catastali n. 38 e 40 del Foglio n. 3 censiti al C.T. del

Comune di Vestign  (TO) sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformit  a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino;

vista la documentazione, redatta in conformit  a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (Societ  Metropolitana Acque Torino S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovr  altres  essere inviata sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformit  con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove pi  restrittivo;

dato atto che le attivit  agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformit  alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 765-1017813 del 19 settembre 2007 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Societ  Metropolitana Acque Torino S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi denominati "P1" – codice univoco TO-P-05537 (portata massima pari a 7,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 160.000,00 metri cubi) e "P2" – codice univoco TO-P-05536 (portata massima pari a 5,00 l/s, volume annuo derivabile pari a 120.000,00 metri cubi), ubicati nella particella catastale n. 120 del foglio di mappa n. 4 censito al C.T. del Comune di Vestign  (TO);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 17 settembre 2013 – prot. n. 84069;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 23 ottobre 2013 – prot. n. 1086/0097626;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorit  d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 246/2013, in data 25 novembre 2013, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione in oggetto;

vista la nota, in data 25 novembre 2013 – prot. n. 0003929, dell'Autorit  d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

determina

a) L'area di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici denominati “P1” – codice univoco TO-P-05537 e “P2” – codice univoco TO-P-05536, ubicati nel Comune di Vestigné (TO), è definita come risulta nell'elaborato “Comune di Vestigné – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi “P1-P2” – scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 4, 5, 7, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 64, 65, 69, 71, 79, 119, 170 e 172 del

foglio di mappa n. 4 e particelle catastali n. 38 e 40 del Foglio n. 3 censiti al C.T. del Comune di Vestigné), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (SMAT S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vestigné per la tutela dei punti di presa; la stessa amministrazione provinciale dovrà inoltre provvedere a compilare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alle captazioni in oggetto riportando come portata massima estraibile 13,60 l/s (pari a 1175,00 metri cubi giorno) dal pozzo "P1" e 8,62 l/s (pari a 745,00 metri cubi giorno) dal pozzo "P2", ovvero le portate emunte in base ai dati forniti dal Gestore e utilizzate per il dimensionamento dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Vestigné, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone